



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
Ex DIREZIONE GENERALE DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole;

VISTI i Capi I, III e IV del medesimo decreto legislativo n.102/04, che disciplinano gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi;

VISTO l'articolo 68, del Regolamento (CE) n. 73/2009, del Consiglio del 19 gennaio 2009, che prevede, tra l'altro, l'erogazione di un contributo pubblico sulla spesa assicurativa per la copertura dei rischi di perdite economiche causate da avversità atmosferiche sui raccolti, da epizootie negli allevamenti zootecnici, da malattie delle piante e da infestazioni parassitarie sulle produzioni vegetali, alle condizioni stabilite all'art. 70 del medesimo Regolamento;

VISTO l'articolo 11 del decreto 29 luglio 2009, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di attivazione della misura comunitaria di cui all'articolo 68 del Regolamento (CE) n. 73/2009, per la copertura assicurativa dei rischi agricoli, secondo le procedure previste dal decreto legislativo n. 102/2004 e successive modifiche;

VISTO il piano nazionale di sostegno dell'OCM settore vitivinicolo trasmesso alla commissione europea, in attuazione dell'art. 103 *unvicies* del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e successive modifiche e, in particolare, la previsione della misura relativa all'assicurazione del raccolto di uva da vino;

VISTO il decreto 13 ottobre 2008, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, registrato alla Corte dei Conti il 17 novembre 2008, registro 4, foglio 108, e comunicato alla Commissione europea il 21 ottobre 2008 e rubricato al n. XA 396/2008, con il quale, in attuazione dell'articolo 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche, sono stabilite le procedure e modalità di calcolo della soglia di danno del 30 per cento, per l'ammissibilità a contributo delle polizze assicurative con soglia di danno, e sono state individuate le cause di morte degli animali per l'ammissibilità a contributo delle polizze che prevedono la copertura dei costi per lo smaltimento delle carcasse;

VISTA la circolare ministeriale 29 marzo 2010, n. 7078 con la quale sono state individuate le nuove procedure per la copertura assicurativa agevolata dei rischi agricoli;

VISTO il Piano assicurativo agricolo 2010, approvato con Decreto 22 dicembre 2009 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

VISTO il decreto 20 aprile 2011 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 05.08.2011, che stabilisce i termini, le

1/1



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
Ex DIREZIONE GENERALE DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

modalità e le procedure per la erogazione del contributo statale sui premi assicurativi delle polizze agevolate;

VISTO l'articolo 12 comma 2 del medesimo decreto 20 aprile 2011, dove è previsto che "Limitatamente alla campagna assicurativa 2010, in considerazione delle difficoltà emerse nel primo anno di applicazione delle nuove misure comunitarie per la copertura assicurativa dell'uva da vino, delle altre colture e degli allevamenti, di cui al regolamento (CE)1234/2007, articolo 103 unicies e regolamento (CE) n.73/2009, articolo 68, le polizze non ammesse o ammesse parzialmente agli aiuti previsti dalla normativa comunitaria per la mancata o ritardata presentazione della domanda, possono beneficiare dell'analogo aiuto nazionale, previsto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102 e successive modifiche e integrazioni".

VISTI gli Orientamenti Comunitari per gli Aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01), ed in particolare il punto V. concernente la gestione dei rischi e delle crisi;

VISTO il Regolamento (CEE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, ed in particolare l'art. 12, concernente gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi;

VISTO l'articolo 28, comma 1 lett. a) del Reg. (CE) n. 73/09 riguardante i requisiti minimi per il percepimento dei pagamenti diretti, ed in particolare dove è previsto che a decorrere dal 2010 gli Stati membri non possono erogare pagamenti diretti agli agricoltori, se l'importo totale dei pagamenti diretti richiesti o da corrispondere anteriormente alle riduzioni ed esclusioni di cui agli articoli 21 e 23 in un dato anno civile non supera la somma di 100 euro;

CONSIDERATO che l'intervento sulla spesa assicurativa agricola agevolata rientra tra le misure destinate a migliorare la competitività delle imprese, si ritiene di adeguare la soglia minima di aiuto pari a 100 € per singolo beneficiario, così come individuata dal regolamento comunitario soprarichiamato, anche per la parte nazionale, al fine di evitare la dispersione dell'aiuto pubblico in interventi che non consentono il raggiungimento degli obiettivi stabiliti;

RITENUTO di provvedere a specificare le modalità e le procedure per la erogazione del contributo statale sui premi assicurativi delle polizze agevolate anno 2010 non ammesse o ammesse parzialmente agli aiuti previsti dalla normativa comunitaria per la mancata o ritardata presentazione della domanda;

RITENUTO altresì di determinare l'ammissibilità al beneficio contributivo a carico delle risorse di bilancio nazionale anche per le polizze che, sulla base della normativa comunitaria, non sono state ammesse all'aiuto ma, per la tipologia delle anomalie riscontrate, possono essere ricondotte ai casi di cui sopra;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
Ex DIREZIONE GENERALE DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

DECRETA

Art. 1
polizze finanziabili

Possono beneficiare dell'aiuto nazionale di cui al decreto legislativo n. 102/04 e s.m.i., ai sensi dell'articolo 12 del decreto ministeriale 20 aprile 2011 richiamato in premessa, le seguenti polizze assicurative agevolate anno 2010, finanziabili ai sensi dell'art. 68 lett. d) del Reg. (CE) n. 73/09 e del Piano di sostegno nazionale del settore vitivinicolo per le polizze a copertura dei rischi sull'uva da vino, regolarmente informatizzate nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), nonché quelle non ammesse all'aiuto ai sensi della normativa comunitaria in parola, che per la successiva rimozione delle anomalie, possono essere ritenute finanziabili, per le quali:

- 1 - non è stata presentata domanda di aiuto;
- 2 - la domanda di aiuto è stata presentata in ritardo;
- 3 - l'Organismo pagatore, a seguito di istruttoria della domanda, non ha erogato l'aiuto per il ritardato pagamento della polizza, ovvero non ha erogato l'aiuto o l'Organismo Pagatore è andato a recupero dell'aiuto già erogato per il ritardato rimborso di quanto dovuto all'organismo collettivo di difesa che ha anticipato il pagamento, per conto del beneficiario, dei premi ammissibili agli aiuti previsti dalla normativa comunitaria:

Art. 2
Fornitura dei dati

Gli organismi pagatori dovranno fornire le risultanze istruttorie delle singole polizze ed i relativi pagamenti a favore degli associati, entro il termine di giorni 15 dal ricevimento della richiesta:

- Agli Organismi di difesa di appartenenza e alla Regione/Provincia autonoma di competenza, per le polizze collettive;
- Alle Regioni/Province autonome di competenza, per le polizze individuali.

Art. 3
presentazione delle domande

1. Gli organismi collettivi di difesa potranno presentare domanda dell'aiuto di cui sopra per conto dei propri associati, unitamente alla richiesta di finanziamento dell'integrazione nazionale dell'aiuto comunitario di cui all'art. 68, secondo lo schema di domanda di cui all'allegato I al presente decreto.

